



Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 20 / 2019

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI UTILIZZO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D. N. 773/1931

IL SINDACO

Premesso che:

- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse;
- il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può svilupparsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
- si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegata ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il 14 Luglio 2014, la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;
- sulla base del D.L. 13 Settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 Novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e dei congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica.

Atteso che il Consiglio di Stato (n°03830/2013 reg. rpov. cau – n° 6428/2013 reg. ric.) ha affermato che gli orari delle sale autorizzate ex articolo 88 TULPS "si configura come elemento essenziale del provvedimento di pubblica sicurezza che regola l'esercizio di detta attività ed è espressione del potere autorizzatorio attribuito al Questore".

Viste:

- le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 Giugno 2014 e n. 3845 del 27 Agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare

come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 Luglio 2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;
- il decreto legge 13 Settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189: “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 Ottobre 2003: “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui All'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;
- il Decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 Luglio 2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerici quantitativi ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e h) del T.U.L.P.S.;
- l'art. 20 della Legge Regione Veneto n. 6 del 27 Aprile 2015, - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP):
 1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
 2. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:
 - a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica – la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili ed impianti sportivi e da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;
 - b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
 - c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
 - d) vigilano sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo e in alternativa a finalità di carattere sociale ed assistenziale.(...)” ;

Preso atto della relazione relativa al gioco d'azzardo sul territorio del Veneto emanata dall'Azienda Ulss 6 Euganea – UOC DIPENDENZE – Distretto n. 5;

Considerato che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali;

Ricordato che la citata Legge Regionale prevede da parte dei Comuni l'individuazione degli orari di apertura delle sale giochi e le relative sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli stessi e che l'art. 18 del vigente Regolamento Comunale in materia di apparecchi di trattenimento e svago e sale giochi prevede che il Sindaco disciplini gli orari con apposita ordinanza;

Considerato che l'articolo 50, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo.

Considerato che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato anche alla tutela della salute della collettività locale;

DISPONE

di stabilire la disciplina degli orari di utilizzo e/o funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 nel seguente modo: l'orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 del TULPS è fissato nell'arco dell'orario di apertura con esclusione dalle ore 07.00 alle ore 09.00, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Nei locali situati nel centro storico, il divieto è esteso dalle 00,00 alle ore 9,00

Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione su appositi avvisi, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale di avviso indicante gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco;
- divieto di pubblicizzare le vincite effettuate nel locale.

L'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza, della sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge n. 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86 e 88, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ex artt. 86 e 88 del TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

AVVERTE CHE

il provvedimento verrà trasmesso alla Questura, al Comando Locale e Provinciale dei Carabinieri, al Comando Locale e Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/1990 – Settore Autonomo di Polizia Locale -Ufficio Attività Produttive

Soggetto Responsabile: MIGHELA Gabriele

Responsabile del Procedimento: MIGHELA Gabriele

Per informazioni e visione atti: tel. 0429 617 511

La presente ordinanza viene inoltre trasmessa:

- a) Alla Questura di Padova
- b) Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Este;
- c) Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- d) al Comando della Guardia di Finanza di Este;
- e) Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- h) all'AULSS n. 6 EUGANEA

Este, 07/03/2019

Il Sindaco
GALLANA ROBERTA / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE